



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 47

DEL 09/04/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ROSMINI, DA VIA MOLLARDI ALL'ACCESSO DEL PARCHEGGIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DENOMINATO "LIONS DAY 2026" PREDISPONENDO UN CAMPUS MEDICO IN VILLA N. LEUMANN, ORGANIZZATO DAL LIONS INTERNATIONAL DISTRETTO 108IA1 DI TORINO.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, intende promuovere e valorizzare sul territorio pianezzeze le iniziative, gli eventi e le ricorrenze di carattere sociale, culturale e sportivo di notevole valore aggregativo, coinvolgendo sia i cittadini pianezzesi che dei Comuni limitrofi, favorendo e sostenendo altresì le associazioni e i movimenti di volontariato che svolgono compiti e funzioni di interesse generale rivolti a migliorare l'aggregazione e la salute dei cittadini;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 01/04/2026, è stato concesso al Lions International Distretto 108Ia1 – C.F. 90034700022, con sede in Torino, via Cialdini n. 5, il patrocinio del Comune di Pianezza per l'evento denominato "LIONS DAY 2026", programmato per il 12 aprile p.v., dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nel parco e negli uffici della sede comunale di Villa Leumann, dedicato alla prevenzione ed informazione sanitaria, organizzando un "Campus Medico" aperto, senza alcun onere a carico dei cittadini, con effettuazione di screening e visite mediche gratuite.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- 1) dalle ore 8,00 dell'11/04/2026 alle ore 18,00 del 13/04/2026 e comunque sino a fine evento, in via Rosmini, da via Mollardi all'accesso del parcheggio comunale:

- l'istituzione temporanea del DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA; opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento dell'evento,

DISPONE

che il personale competente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza agli utenti della strada mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dell'evento;

AVVERTE CHE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 09/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FIORELLI Arch. Raffaele

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*